

INPGI rileva che i suoi ispettori hanno accertato che: 1) la [REDAZIONE] si avvale di un organico di 44 giornalisti dipendenti, suddivisi tra la redazione centrale di Trento e quelle decentrate di Rovereto e Riva del Garda, e di una serie di collaboratori esterni che corrispondono dal territorio; 2) la stessa si avvale da anni dell'attività di collaboratori che operano con continuità, lavorando all'esterno ma mantenendo un collegamento funzionale con la redazione al fine di ricevere indicazioni sui servizi da realizzare; 3) questi forniscono una prestazione di natura personale, hanno contatti telefonici e/o via mail con la redazione di Trento e con i responsabili dei settori Valli per gli eventi da seguire e per le decisioni sulla realizzazione e pubblicazione dei relativi servizi, segnalano eventi di rilievo proponendoli come oggetto di servizi ed assicurano alla redazione la copertura del territorio; 4) la redazione verifica i servizi pervenuti e decide quelli da pubblicare.

Osserva correttamente INPGI che la ricostruzione in fatto delle modalità di svolgimento delle posizioni in esame è stata contestata da [REDAZIONE] quanto ad aspetti relativi alla natura subordinata, il che non appare pertinente trattandosi qui di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nei quali non è in discussione sussistere una forma di collaborazione, pur se diversa da come qualificata dall'opponente quale del tutto autonoma; si controverte invece di collaborazione autonoma che - pur svolgendosi in forma coordinata e continuativa (e quindi non occasionale, essendo questo l'elemento dirimente) - resta di natura autonoma; i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (che in quanto svolti da giornalisti professionisti e pubblicisti sono soggetti a contribuzione obbligatoria ex artt. 2, c. 25, l. 335/95 e l d.lgs. 103/96) sono rapporti di lavoro autonomo.

In sostanza l'obbligo di contribuzione per cui è causa richiede solo che si provi che la collaborazione abbia i caratteri della continuità e della coordinazione, e quindi: a) la prestazione sia personale o almeno prevalentemente personale, nel senso che l'apporto personale deve essere prevalente rispetto a quello di eventuali collaboratori del collaboratore e dell'eventuale impiego di mezzi propri (Cass. 24361/08, 8598/04 e 5698/02); b) la prestazione sia continuativa (Cass. 24361/08 e 8598/04), ossia non meramente occasionale, ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante (Cass. 5698/02); c) la prestazione si svolga in coordinamento con il committente e sia diretta al conseguimento delle finalità di questi (Cass. 24361/08, 5698/02 e 1897/98).

In caso di parasubordinazione non va tanto riscontrato l'inserimento nell'organizzazione aziendale (proprio della subordinazione), essendo suo elemento caratterizzante - oltre alla continuità - il coordinamento con l'organizzazione che, secondo la giurisprudenza in merito all'attività giornalistica, ha comunque carattere attenuato.

L'istruttoria orale e la produzione documentale allegata da INPGI hanno confermato - per i giornalisti qui interessati - la sussistenza degli indici caratterizzanti la collaborazione coordinata e continuativa (continuità della prestazione per più anni, richieste dei servizi da realizzare con indicazione dell'evento da curare e della lunghezza dell'articolo, proposte di notizie oggetto di possibili articoli, messa a disposizione dell'attività nell'ambito di istruzioni ricevute con riferimento alle esigenze giornaliere della redazione, oggetto dell'attività sempre coincidente con quello di interesse della testata).



Si è quindi trattato di un impegno permanente dei collaboratori a porre le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro e non di prestazioni sporadiche e/o occasionali, prive di legame con l'esigenza di tempestività dell'informazione legata all'oggetto sociale e alla finalità informativa della testata.

Sul concetto di continuità INPGI richiama opportunamente la giurisprudenza di merito per cui non è necessario *“che la continuità sia convenzionalmente stabilita, potendo tale requisito essere accertato “a posteriori”, in base alla reiterazione di fatto delle prestazioni, che manifesti che il committente faccia normale affidamento sulla persistenza dell'apporto del collaboratore (Cass.23897/2004). Ma neppure è necessaria l'esclusiva, non essendo questa neppure richiesta per il lavoro subordinato. Peraltro l'art. 1, co.2, del D.lgs. n. 103/96 impone l'iscrizione anche di coloro che svolgano le attività in questione in concomitanza con altro rapporto di lavoro dipendente”* (Trib. Roma 6093/15); lo stesso Ufficio rileva che la continuità della prestazione *“non deve necessariamente coincidere con la quotidianità, ovvero con l'obbligo di fare dei pezzi con una cadenza prestabilita. Al contrario si ritiene sufficiente la natura non occasionale della prestazione e la sua durata nel tempo, tale da richiedere un impegno costante del prestatore di lavoro”*; che la natura non occasionale della prestazione può desumersi dalla cadenza mensile delle fatture emesse dal collaboratore e dal fatto che lo stesso possa essere contattato in qualsiasi momento da parte della redazione; che *“Per quanto riguarda il requisito del coordinamento (...) si richiama in questa sede (...) l'orientamento secondo il quale non è necessario che siano impartite direttive o disposizioni per l'esecuzione della prestazione, diverse dall'indicazione del risultato da conseguire, essendo invece richiesto solo che l'attività si svolga in connessione o collegamento con il preponente stesso, per contribuire al conseguimento delle finalità cui esso mira (cfr. Cass. Sez. Lav., 01/10/2008, n. 24361)”* (Trib. Roma 3408/14); la Corte di Appello di Roma (4869/16) ha precisato che *“La continuità non va intesa come sinonimo di quotidianità, attenendo la prima alla persistenza del vinculum iuris, idonea a tradursi in richieste di prestazioni lavorative reiterate nel tempo, mentre la seconda attiene alla presenza materiale del collaboratore nell'organizzazione del datore di lavoro. Peraltro, questo è un tratto tipico ed esclusivo della subordinazione”*.

Il coordinamento consiste nel continuo collegamento funzionale con il committente (nei limiti dell'autonomia del collaboratore) quanto alle specifiche modalità di espletamento della prestazione; ciò implica contatti frequenti ma non necessariamente quotidiani, atteso che, data la natura intellettuale della professione giornalistica, consolidata giurisprudenza (come richiama il concetto di subordinazione attenuata) riconosce la sussistenza di una parasubordinazione attenuata, caratterizzata dal coordinamento con l'organizzazione aziendale con modalità particolari che in altri casi non sarebbero sufficienti a ravvisare la parasubordinazione (cfr. giurisprudenza allegata da INPGI sub docc. 9-15).

Né rileva che la fornitura dei servizi avvenga anche su iniziativa dei giornalisti, atteso che la prestazione del collaboratore coordinato e continuativo si caratterizza per l'iniziativa autonoma e non presuppone necessariamente che la richiesta di collaborazione provenga dalla redazione: in tal caso si ricadrebbe nell'ipotesi della subordinazione qui non in discussione.

I giornalisti in esame svolgono attività di corrispondenza dalle Valli e da diverse aree del territorio; l'attività del corrispondente è regolata dall'art. 12 CNLG: è corrispondente colui che dalla zona assegnatagli mette a disposizione la propria attività finalizzata alla ricerca ed alla raccolta delle notizie; ciò, per il corrispondente non collegato in maniera stabile con una redazione, ma che soddisfi comunque in modo stabile un'esigenza informativa relativa ad una zona specifica; tale disposizione disciplina la figura del corrispondente legato dal vincolo della subordinazione, che secondo giurisprudenza di merito sussiste anche in caso di proposta di articoli da parte del giornalista al giornale, che poi decide se pubblicarli o meno; rientra nel ruolo di corrispondente chi fornisce in modo continuativo notizie, avendo questi proprio l'obbligo di copertura dell'attività di ricerca e di raccolta di notizie in una zona predeterminata; non contrasta con la subordinazione il fatto che sia il giornalista a scegliere le notizie da seguire e gli articoli da redigere, essendo rimessi alla redazione il controllo dell'articolo e la decisione di pubblicazione, in quanto ciò implica l'assoggettamento alle esigenze informative del datore di lavoro (Trib. Roma 5860/15); e se non contrasta con la subordinazione il fatto che sia il giornalista a scegliere le notizie da curare e gli articoli da redigere, essendo rimessi in ogni caso alla redazione il controllo



dell'articolo e la decisione sulla pubblicazione, a maggior ragione tale circostanza non contrasta con la collaborazione coordinata e continuativa, che rientra comunque nell'ambito di un rapporto di lavoro di natura autonoma (quali quelli in esame).

INPGI ha allegato in atti le fatture emesse con cadenza mensile per il periodo di recupero contributivo (docc. 13, 19, 21 e 23 fascicolo monitorio) che confermano la modalità non occasionale delle prestazioni, perché caratterizzate da costante liquidazione mensile ai collaboratori, che percepivano mensilmente compensi per importi sostanzialmente costanti per ogni anno; emerge altresì (docc. 18 e 19 INPGI) come le collaborazioni in esame risultino più continuative ed intense rispetto a quelle della maggior parte degli altri collaboratori coordinati e continuativi SIE, atteso che la retribuzione erogata per gli articoli realizzati risulta costante ed anche decisamente superiore rispetto al reddito percepito dagli altri collaboratori coordinati e continuativi; confrontando il LUL dicembre 2015 (doc. 18 INPGI) relativo a tutto il personale giornalistico co.co.co. in organico, che evidenzia il reddito complessivo progressivo annuo dei singoli, con i dati rilevati dalle certificazioni compensi a terzi del personale autonomo (doc. 19), nel quale sono esposti anche i redditi di [REDAZIONE], [REDAZIONE] e [REDAZIONE] fino al 15.10.15 e 15 ottobre 2015, emergono redditi dei collaboratori coordinati e continuativi in organico di molto inferiori a quelli percepiti dai collaboratori di cui sopra.

I soli compensi costituiscono prova dell'esistenza di un rapporto continuo e coordinato con le redazioni, come confermato dalle sentenze Trib. Roma 3331/16 e Corte d'Appello di Roma 1445/18): *“In particolare, la natura non occasionale delle prestazioni giornalistiche rese nell'intero periodo di recupero contributivo è avvalorata dagli articoli e dalle fatture prodotte da Inpgi, che attestano che i lavoratori erano stati pagati con cadenza mensile e con importi non irrisori e grosso modo costanti (...)”*; *“Non può neppure dubitarsi della continuità della prestazione resa con costanza per anni: i cinque fotografi erano referenti stabili per lo svolgimento di un'attività essenziale e imprescindibile per la testata. Ciascuno dei collaboratori era remunerato per l'attività svolta, anche con cadenza fissa mensile e con importi non irrilevanti, paragonabili a quelli riconosciuti ai giornalisti dipendenti, mentre risulta palesemente irrilevante, ai fini della qualificazione del rapporto, la circostanza che i fotografi potessero rivendere anche ad altre testate le proprie foto e che l'attività venisse svolta, in alcuni casi, previo accordo tra più professionisti”*.

Quanto alle posizioni lavorative in esame si rileva quanto segue:

POSIZIONE [REDAZIONE]: INPGI ha prodotto le fatture mensili a campione emesse dal [REDAZIONE] che confermano il carattere tutt'altro che occasionale della collaborazione; lo stesso fatturava ed era pagato mensilmente con importi pressoché costanti; rispondendo agli ispettori [REDAZIONE] ha dichiarato di aver lavorato *“con [REDAZIONE] dal 01.02.2007 ad oggi in qualità di libero professionista con un contratto d'opera professionale”*; che riceveva gli incarichi o concordava l'attività da svolgere con *“i vari redattori delle varie redazioni (cronaca, cultura, economia, sport...)”* tramite *“una mail con gli appuntamenti del giorno successivo viene inviata alla sera via e mail e per le urgenze vengo contattato telefonicamente”*; ciò avviene *“quotidianamente per i giorni lavorativi e poi al bisogno”*; *“in occasioni di eventi particolari, quali speciali spettacoli od eventi”* era accreditato da S [REDAZIONE] come suo giornalista; *“per i primi anni della mia attività ho versato contributi INPS gestione separata, poi, dall'inizio del 2013 ho versato sempre e solo contributi Inpgi ed ho abbandonato la gestione separata INPS. I primi anni di rapporto con [REDAZIONE] non sono stati in forma diretta ma attraverso l'Agenzia [REDAZIONE] per la quale svolgevo la medesima attività nel medesimo modo ed organizzazione attuale. Dall'inizio del 2013 il rapporto si è trasformato e diventato diretto con [REDAZIONE]”* (doc. 8 fascicolo monitorio).

[REDAZIONE] [REDAZIONE] giornalista dipendente [REDAZIONE] ha dichiarato agli ispettori: *“affermo di occuparmi del coordinamento dei collaboratori esterni. Per lo più il coordinamento avviene telefonicamente. Talvolta la relazione avviene anche via mail. Normalmente il contatto avviene la sera precedente per concordare gli eventi da seguire. Il giorno successivo ci si sente per concordare i dettagli e la lunghezza del pezzo richiesto. (...) La redazione cronaca si avvale in alternanza di due fotografi, [REDAZIONE] e [REDAZIONE]. Anche per loro gli incarichi vengono assegnati la sera precedente (...) Mediamente realizzano 4 - 5 servizi al giorno”* (doc. 9 fascicolo d.i.); [REDAZIONE] ha dichiarato *“dal 2008 al 2013 ho svolto funzioni di caposervizio (...) Il coordinamento avviene come segue: la sera precedente gli eventi da seguire si avvisano i collaboratori su ciò*



che devono seguire. Il giorno dell'evento seguito si concordano le lunghezze dei pezzi in base al pezzo e al valore delle notizie annesse agli appuntamenti seguiti. In caso di eventi imprevedibili si chiede la disponibilità a coprirli. Non sempre questa viene data. La redazione cronaca si avvale di 2 fotografi [REDAZIONE] e [REDAZIONE] con i quali il coordinamento avviene come per i collaboratori, ovvero, indicando la sera prima gli eventi e gli appuntamenti da seguire il giorno dopo. In caso di eventi imprevedibili si chiede la loro disponibilità a seguirli" (doc.10 fascicolo d.i.); [REDAZIONE] dipendente [REDAZIONE] vicecaporedattore e caposervizio cronaca fino al 2014 ha dichiarato: "Da caposervizio venivano saltuariamente chiamati collaboratori per servizi con contatti telefonici o via mail (...) Il contatto avveniva in merito alla notizia e al contenuto degli articoli oltre ad aspetti tecnici, come l'orario di spedizione. Nel periodo in cui sono stato caposervizio (dal 2011 in poi) la redazione si è avvalsa dei fotografi [REDAZIONE] e [REDAZIONE], l'assegnazione dei servizi da realizzare era quotidiana e avveniva via mail o via telefono la sera precedente o in tempo reale nel caso di eventi imprevedibili. In media venivano realizzati 2 - 3 servizi al giorno" (doc.11 fascicolo d.i.); [REDAZIONE] responsabile redazione sportiva dall'ottobre 2011 ha dichiarato: "come redazione ci avvaliamo di collaboratori esterni, alcuni dei quali seguono più discipline. Il loro impegno è concentrato prevalentemente nel fine settimana. Il coordinamento avviene tramite mail e telefono per verificare la loro disponibilità, taglio e lunghezza degli articoli. I più assidui sono (...) [REDAZIONE] (calcio, pattinaggio, ciclismo). I fotografi utilizzati sono quelli della redazione (F[REDAZIONE] e [REDAZIONE] su Trento (...)). Vengono utilizzati in prevalenza la domenica e per gli impegni serali infrasettimanali in base alla turnistica" (doc.12 fascicolo monitorio).

Il teste [REDAZIONE] ha in questa sede confermato la dichiarazione resa agli ispettori INPGI e ha riferito: "Conosco [REDAZIONE] che è il fotografo libero professionista che collabora con l'[REDAZIONE] da qualche anno. In un periodo che non so precisare lo stesso era inserito in un'agenzia che collaborava con l'[REDAZIONE] e mentre in seguito ha collaborato direttamente con l'[REDAZIONE]" ed ha confermato il capitolo di prova INPGI per cui "nel periodo per cui è causa, il [REDAZIONE] si occupava di realizzare servizi foto giornalistici in tutti i settori dell'attualità (cronaca bianca, nera, amministrativa e sport) nel territorio di Trento e dei comuni limitrofi"; ha poi aggiunto "(...) [REDAZIONE] ha collaborato e collabora con l'[REDAZIONE] effettuando servizi tre/quattro volte a settimana, effettuando 4/5 servizi a giornata; tale frequenza è variabile a seconda degli eventi (...) Può capitare che [REDAZIONE] proponga servizi fotografici al caposervizio o che sia questo a chiedergli di effettuare un servizio (...) può capitare che i contatti con [REDAZIONE] avvengano più volte al giorno nelle tre/quattro occasioni settimanali di cui ho detto"; ha poi confermato il cap. 7a INPGI, ovvero: "in occasione di eventi particolari il [REDAZIONE] veniva accreditato dalla società come proprio giornalista"; "l'accreditamento riguarda non solo [REDAZIONE] ma anche tutti gli altri fotografi che collaborano con il giornale". Nulla ha potuto riferire quanto ai compensi corrisposti al [REDAZIONE] riferendo però che "L'attività di [REDAZIONE] e le modalità delle sue prestazioni per S[REDAZIONE] non sono cambiate dopo che lo stesso ha iniziato a collaborare direttamente con l'[REDAZIONE] (...) Per quanto mi risulta [REDAZIONE] negli ultimi anni ha collaborato e collabora con altri soggetti (Università di Trento, Provincia di Trento); per quanto so [REDAZIONE] organizza anche corsi di fotografo e fa servizi fotografici a matrimoni".

Il teste [REDAZIONE] dipendente [REDAZIONE] come caposervizio, ha confermato la dichiarazione resa agli ispettori INPGI e ha dichiarato: "Conosco [REDAZIONE] Dal 1993 lavoro presso la sede dell'[REDAZIONE] di Trento e lavoro tutti i giorni per sei giorni a settimana. Non conosco le modalità di regolamentazione del rapporto [REDAZIONE] e [REDAZIONE]. Preciso che ero e sono responsabile del settore Valli e non avevo frequenti occasioni di contatto con [REDAZIONE] e non so precisare se lo stesso realizzasse servizi foto giornalistici per tutta l'attualità. Preciso che vedevo il [REDAZIONE] in redazione circa un paio di volte ogni sei mesi". Sul capitolo 3a memoria INPGI "il giornalista per lo svolgimento della propria attività era occupato quotidianamente e realizzava in media 7/8 servizi al giorno anche se il numero era variabile a seconda degli eventi" il teste ha dichiarato: "non so precisare"; sul capitolo 4a memoria INPGI (se [REDAZIONE] quotidianamente riceveva dai responsabili dei vari settori una mail la sera con gli appuntamenti del giorno successivo e per le urgenze veniva contattato telefonicamente) ha riferito: "a me è capitato che avendo richiesto un servizio fotografico per un servizio sportivo [REDAZIONE] non lo avesse coperto. Non so precisare come [REDAZIONE] venisse contattato per gli appuntamenti e le urgenze sui servizi fotografici (...) posso solo presumere che i contatti tra [REDAZIONE] e i responsabili della redazione avvenissero quotidianamente; preciso che [REDAZIONE] non era l'unico fotografo che collaborasse con l'[REDAZIONE] (...) Presumo che [REDAZIONE] fosse contattato



dai capiservizio; preciso che sul punto le modalità sono sostanzialmente informali (...). È sicuramente successo che la [redatto] ha accreditato [redatto] come proprio fotografo ed escludo che sia stato accreditato come giornalista" (...) [redatto] collabora almeno dal 2014 anche con altri soggetti quali enti locali. Non so precisare altro. Ho visto suoi servizi fotografici su riviste della Provincia Autonoma di Trento".

POSIZIONI [redatto], [redatto] E E [redatto]: INPGI ha prodotto fatture mensili a campione dagli stessi emesse, che confermano il carattere tutt'altro che occasionale della collaborazione; i predetti fatturavano ed erano pagati mensilmente con importi pressoché costanti; rispondendo alle domande degli ispettori [redatto] ha dichiarato di lavorare con [redatto] dal 10.4.99, che il rapporto non è formalizzato da "Nessun tipo di contratto, sono Libero professionista con Partita IVA". La sua attività consiste in "Realizzazione servizi giornalistici, partecipazione a conferenze stampa, scatti fotografici (...) Sono collaboratore per la redazione Valli per Pergine e Altopiano di Pinè. Sono collaboratore della redazione Sportiva per calcio (Serie D), pattinaggio velocità". La sua collaborazione è "settimanale ed occasionalmente nei week-end"; realizza mediamente "3-4 servizi a settimana"; non è mai stato inserito stabilmente in redazione perché lavora dal suo domicilio; il referente da cui riceve gli incarichi o con cui concorda l'attività è il "Caposervizio Redazioni Valli e Sport (o sostituto)" e il coordinamento - che è "telefonico o per e-mail una o due volte a settimana" - consiste "In particolare condivisione dei contenuti dei servizi, eventi da seguire, la lunghezza e le tempistiche di realizzazione"; lo stesso dichiara anche "Non sono solitamente a servizio della cronaca nera o di eventi imprevedibili. Per gli eventi sportivi opero spesso la domenica", di essere stato accreditato da [redatto] come proprio giornalista per qualche e singola partita di calcio e di avere collaborazioni anche con altri soggetti (doc. 14 fascicolo d.i.); [redatto] ha dichiarato di lavorare con [redatto] dal 1.1.07 come "lavoratore autonomo con partita IVA" e di svolgere le mansioni di "collaboratore fisso dalla Valsugana", di essere "collaboratore pagina Valsugana, sport e cronaca", che la "collaborazione è quotidiana" e di realizzare "uno/due servizi al giorno, in base alle notizie del giorno"; lavora esternamente alla redazione e il referente da cui riceve gli incarichi o con cui concorda l'attività è "[redatto] caposervizio redazione Valli"; il coordinamento avviene telefonicamente o via email più volte al giorno; "le direttive consistono nell'organizzare i servizi in base ai fatti ed agli avvenimenti sul territorio"; ha anche altre collaborazioni (doc. 20 fascicolo d.i.); [redatto] ha dichiarato di lavorare con [redatto] dal 1993 con "contratto di lavoro a progetto (DLgs. 276/03)" e di occuparsi di "servizi giornalistici su ogni argomento (cronaca, nera, sport) con partecipazione diretta ad eventi e manifestazioni e raccolta di materiale, preparazione foto, interviste"; si occupa di "ogni tipo di informazione dalle Valli di [redatto] e [redatto]" con "attività giornaliera domeniche comprese" realizzando "mediamente 80-100 servizi al mese"; il referente da cui riceve gli incarichi o con cui concorda l'attività è "il caposervizio delle Valli"; il coordinamento avviene "telefonicamente ogni giorno" e consiste nei "servizi da concordare, taglio, lunghezza, tempi"; [redatto] è a disposizione per eventuali esigenze sopravvenute o eventi imprevedibili "anche in orari serali e festivi", è da [redatto] come proprio giornalista in occasioni indicate da lui stesso (doc. 22 fascicolo d.i.); [redatto] responsabile redazione sportiva da ottobre 2011, ha dichiarato agli ispettori: "come redazione ci avvaliamo di collaboratori esterni, alcuni dei quali seguono più discipline. Il loro impegno è concentrato prevalentemente nel fine settimana. Il coordinamento avviene tramite mail e telefono per verificare la loro disponibilità, taglio e lunghezza degli articoli. I più assidui sono (...) [redatto] (calcio, pattinaggio, ciclismo). I fotografi utilizzati sono quelli della redazione [redatto] e [redatto] su Trento (...). Vengono utilizzati in prevalenza la domenica e per gli impegni serali infrasettimanali in base alla turnistica" (doc. 12 fascicolo d.i.); [redatto] dipendente [redatto] all'epoca dell'accertamento ispettivo redattore presso la redazione di Riva, ha dichiarato: "I collaboratori di cui maggiormente si avvale la redazione di Riva sono: (...) [redatto] (...). I collaboratori vengono coordinati dal caposervizio via telefono o via email e quando è assente il caposervizio subentra il caposervizio di Rovereto che coordina il lavoro con l'ausilio dei redattori presenti" (doc. 18 fascicolo d.i.); [redatto] ha dichiarato agli ispettori: "Sono dipendente (...) dal 1991 (...) attualmente copro il ruolo di caposervizio del settore Valli. Precedentemente ho ricoperto lo stesso ruolo per 11 anni nel settore sport (fino al 2012). Il settore Valli si avvale di una serie di collaboratori. Di questi i più assidui sono [redatto] (...) - (...) [redatto] (giornalista professionista) (...). Il coordinamento della redazione con i collaboratori avviene tramite telefono o email di solito nelle prime ore della giornata per concordare la lunghezza degli articoli e i tempi di invio. Talvolta i colleghi collaboratori supportano i redattori



del settore per le notizie di cronaca nera. Nello specifico posso segnalare che [redacted] scrive di media due pezzi al giorno. Gli altri indicati sono su un pezzo di media al giorno” (doc.16 fascicolo d.i.); lo stesso, escusso come teste in prova contraria sulla posizione C [redacted], ha confermato la dichiarazione resa agli ispettori; [redacted] giornalista professionista dipendente del giornale L [redacted] e responsabile della redazione Valli quale vice capo redattore dal maggio 2014 ha dichiarato agli ispettori: “Coordino un gruppo di collaboratori esterni, alcuni più attivi ed altri meno. Coloro che sento abitualmente via email o telefono sono: [redacted] [redacted] (...) [redacted] (...) al mio arrivo in redazione trovo loro email in cui mi aggiornano su eventuali notizie raccolte nelle loro zone di competenza; se necessario li contatto al telefono per ulteriori dettagli, relativi alla lunghezza e natura di eventuale articolo. Spesso dalle loro segnalazioni nasce un servizio svolto dai professionisti della mia redazione. Ad esempio su fatti di rilevanza provinciale o di cronaca nera. Solitamente la loro produzione può giungere fino a un articolo lungo al giorno, e 1- 2- 3 pezzi “brevi”. Solitamente vengono retribuiti i compensi in base all’importanza del pezzo e all’effettivo impegno di tempo del corrispondente (...) Nessun corrispondente è comandato di servizio e il numero di giorni in cui lavorano a settimana dipende dalla loro disponibilità. Quasi nessuno lavora per più di 4-5 volte a settimana. Alcuni spesso per appuntamenti sportivi - coprono piccoli eventi di paese la domenica” (doc. 17 fascicolo d.i.); [redacted] [redacted], giornalista professionista, all’epoca della dichiarazione agli ispettori ha riferito di lavorare nel settore Valli con incarico di vice capo servizio “Il settore Valli si avvale di una serie di collaboratori esterni da varie zone. In particolare, a garantire uno o due articoli al giorno sono [redacted] (Pergine), [redacted] [redacted] (Borgo/Bassa Valsugana), (...) [redacted] [redacted] (Fiemme/Fassa). Il coordinamento dei collaboratori avviene quotidianamente da parte del caposervizio o di chi lo sostituisce, soprattutto attraverso contatto telefonico per scegliere le notizie da scrivere, la loro lunghezza e il taglio da dare” (doc.15 fascicolo d.i.); la stessa, sentita quale teste sulle posizioni [redacted], [redacted] e [redacted] ha riferito: “Conosco [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] e [redacted] da qualche anno. I suddetti collaborano con [redacted], società editrice dell’A [redacted]”. Ha confermato che “il [redacted] svolge un’attività di corrispondenza dalle Valli di Pergine e dell’Altopiano Pinè” (cap. 2b), che “nulla so quanto all’attività di [redacted] nel settore sportivo” ma che “il giornalista dalle zone di competenza realizza servizi giornalistici, ricerca notizie, partecipa a conferenze stampa, provvede ad eseguire anche scatti fotografici e si occupa di eventi sportivi ed in particolare di calcio di serie D, pattinaggio di velocità e ciclismo” (cap. 3b); che “[redacted] telefona una volta al giorno alla redazione delle “Valli” e propone una o due notizie per la possibile redazione di un articolo; il caposervizio decide se e cosa far scrivere; capita che [redacted] ci proponga una notizia o due o nessuna. La redazione valuta se far scrivere o meno l’articolo. Preciso che per ogni zona c’è più di un collaboratore e pertanto, se un collaboratore non chiama, [redacted] sa di poter avvalersi di altri collaboratori o degli stessi propri redattori”; che “il giornalista F [redacted] per lo svolgimento della propria attività si coordina con i capiservizio dei settori Valli e Sport via e-mail o telefonicamente” (cap. 5b); “[redacted] riceve dal settore Valli solo indicazioni sulla lunghezza dell’articolo e non invece sul tipo di evento da seguire, sul contenuto del servizio e sul tempo di realizzazione, rispetto ai quali il collaboratore è libero di determinarsi”. Quanto a [redacted] la teste ha confermato che “svolge un’attività di corrispondenza dalle aree della Valsugana” (cap. 2c) ed il cap. 3c “il giornalista dalla zona di competenza si occupa quotidianamente di cronaca e di sport realizzando in media uno o due servizi al giorno” confermando “E’ vero quanto alla cronaca, nulla so quanto allo sport; quanto al numero dei servizi svolti vale quanto ho detto per [redacted]”. Sugli altri capitoli di prova INPGI relativi a [redacted] si è riportata a quanto detto per [redacted]. Quanto a [redacted] la [redacted] ha confermato il capitolo 2d INPGI: “dalle zone di competenza, il giornalista si occupa di tutti i settori quali cronaca, anche nera, spettacoli, sport e provvede alla realizzazione di servizi giornalistici, partecipa agli eventi, raccoglie materiale, realizza interviste e provvede anche alla preparazione delle foto”, precisando che “[redacted] non si occupa di cronaca nera, spettacoli, nulla so dello sport. Si occupa quindi di cronaca delle Valli; [redacted] svolge le mansioni indicate dal giudice”. Quanto allo svolgimento di attività quotidiana la C [redacted] ha dichiarato che “vale quanto detto per i collaboratori precedenti. (...) [redacted] è comunque meno assiduo degli altri”. “Escludo che [redacted] realizzi 80/100 servizi al mese; forse ne realizza uno massimo due al giorno e non tutti i giorni”; “I tre collaboratori di cui ho parlato collaborano sicuramente con altre testate giornalistiche. (...) direi che la loro attività lavorativa non è resa in favore della [redacted] in misura prevalente, rispetto a quella resa per gli altri editori”; “Confermo la dichiarazione che ho reso all’ispettore INPGI esibitami dal Giudice (doc. 15 fascicolo



d.i.). (...) quando ho parlato di “garantire uno o due articoli al giorno” ho inteso dire che i collaboratori sono disponibili a scrivere gli articoli previo contatto con la redazione e su dichiarazione di interesse della stessa”.

Il teste [REDAZIONE] ha riferito: “Conosco [REDAZIONE] e [REDAZIONE] che sono tutt’ora collaboratori dell’[REDAZIONE]; gli stessi scrivono per il mio giornale da qualche anno, forse dal 2010; dal maggio 2014 all’ottobre 2018 sono stato responsabile della redazione “Valli” con la quale tutti e tre collaborano. In tale periodo ho potuto constatare direttamente l’attività dei predetti. La redazione Valli raccoglie notizie in settori vari, ad esclusione della cronaca giudiziaria, della cronaca nera e altri fatti di particolare rilevanza. [REDAZIONE], [REDAZIONE] e [REDAZIONE] raccoglievano notizie locali dalle loro comunità, in più [REDAZIONE] si occupava di notizie sportive della sua comunità, saltuariamente (...) i collaboratori potevano accettare o meno la richiesta di redazione di articoli senza alcun vincolo. Capitava che una notizia poteva riguardare più collaboratori per lo stesso territorio; in tal caso io (...) ho disposto l’invio di un solo collaboratore per evitare sovrapposizioni (...) il compenso dei collaboratori non era fisso, ma determinato (...) sulla base del tempo dedicato alla ricerca della notizia, della lunghezza e del numero dei pezzi (...) I collaboratori fatturano le prestazioni a [REDAZIONE] Sicuramente gli stessi collaborano con altri (...) Io sentivo i collaboratori se gli stessi avevano notizie; ovviamente gli stessi avevano interesse a scrivere il più possibile, e mi chiamavano molto spesso, ma non è detto che la comunicazione della notizia comportasse la redazione dell’articolo. (...) ero io a decidere se e cosa pubblicare (...) è capitato che articoli scritti spontaneamente dai collaboratori non venissero pubblicati; se la redazione era già in possesso di comunicati stampa non richiedevo ai collaboratori di scrivere su quell’argomento. (...) mi riporto alla dichiarazione che ho reso all’ispettore INPGI (doc.17 fascicolo monitorio)”.

Può quindi ritenersi che le narrazioni testimoniali sopra riportate, tutte convergenti con le dichiarazioni raccolte in fase ispettiva, abbiano sostanzialmente confermato le dichiarazioni rilasciate dagli altri giornalisti agli ispettori in sede di accertamento, da cui emergono più elementi nel senso della natura di collaborazione coordinata e continuativa della prestazione resa dai giornalisti per cui è causa.



Le dichiarazioni rese agli ispettori, anche in quanto confermate dai testi qui escussi, acquistano piena valenza probatoria; dette dichiarazioni neppure risultano contestate, e possono qui essere richiamati i principi di legittimità (Cass. 20711/15, che richiama Cass. 15073/08) per cui *“i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena fede dei fatti che i funzionari attestino avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”*; *“In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non allega e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”* (Cass. 10427/14); con sentenza 1664/19 la Corte di Appello di Roma rileva che *“L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio a cognizione piena, ove il fondamento della pretesa va valutata alla stregua delle regole sulla prova e non della idoneità all'emissione del decreto monitorio. Inoltre i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, e quanto alle altre circostanze, le dichiarazioni raccolte rilevano a fini probatori se e in quanto confermate dai soggetti che le hanno rese, cosa che è avvenuta nella specie (v. Cass. 10427/14 e 1913 del 3.3.2015).”*

Può quindi ritenersi provato che i rapporti dei giornalisti per cui è causa siano stati caratterizzati nel senso del continuo e quotidiano contatto con le diverse redazioni, che formulavano richieste di servizi su determinati eventi o cui i predetti segnalavano notizie di cronaca oggetto di possibili servizi; né rileva la circostanza che gli stessi svolgessero altri incarichi, atteso che la compatibilità di più rapporti di collaborazione anche con un rapporto di natura subordinata è legittimata dall'art. 8 CNLG, relativo ai *“rapporti plurimi”*, che vieta ai giornalisti solo la compresenza di due rapporti giornalistici a tempo pieno, soggetti alla disciplina dell'art. 1 CNLG; al di fuori di questa ipotesi il giornalista è libero di assumere altri impegni (a meno che non abbia pattuito con l'editore la clausola di esclusiva) (cfr. Cass. 14913/09: *“In materia di disciplina del rapporto di lavoro dei giornalisti, la previsione contenuta all'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1991-1994, secondo cui non è consentito al giornalista di contrarre più di un rapporto a tempo pieno, non esclude che il giornalista che svolga attività di lavoro subordinato alle dipendenze di un'impresa possa contemporaneamente effettuare collaborazioni esterne con altre imprese, purché esse non assumano il carattere di lavoro subordinato”*; e se lo svolgimento di altra attività è stato ritenuto irrilevante per i redattori ex art. 1 CNLG a tempo pieno, tanto più è consentito ai collaboratori coordinati e continuativi).

Il coordinamento nell'organizzazione aziendale dell'attività svolta da detti giornalisti e lo svolgimento da parte degli stessi delle prestazioni in modo continuativo ormai da anni, con conseguente affidamento che ██████████ poneva sulle relative prestazioni, sono indice della continuità della messa a disposizione delle energie lavorative a favore dell'opponente, trattandosi di prestazioni certamente non occasionali, dirette a soddisfare i tempi e le esigenze aziendali di pubblicazione e di informazione legate all'attualità degli eventi.

Possono quindi dirsi adeguatamente dimostrati i requisiti della continuità e della coordinazione, essendo emersi l'assenza della subordinazione, il carattere continuativo del rapporto, il coordinamento quale



collegamento funzionale con la struttura organizzativa [REDAZIONE] e la personalità della prestazione; d'altra parte la durata, intensità e modalità della prestazione descritta, in quanto affatto occasionale o limitata a singoli incarichi, ma caratterizzata da un collegamento funzionale tra l'attività resa dai giornalisti in questione e la [REDAZIONE] inducono ad escludere che i rapporti lavorativi per cui è causa possano essere qualificati nel senso di rapporti di lavoro autonomo nel senso ipotizzato dall'opponente; osserva correttamente INPGI come nella prestazione resa quale collaborazione coordinata e continuativa, all'autonomia del lavoratore nell'organizzazione della prestazione ed all'assenza di esercizio del potere direttivo e disciplinare del committente si affianchi la necessità di collegare funzionalmente l'attività alle esigenze lavorative del committente, e che le prestazioni lavorative siano rese in forma reiterata e continuativa nel tempo; nella collaborazione occasionale, invece, oltre al carattere effettivamente episodico della prestazione, mancano il coordinamento e l'inserimento funzionale dell'attività del lavoratore con l'attività del committente. Sul punto, cfr. Trib. Roma 8453/19: *"(...) si ritiene di condividere le argomentazioni già svolte in analoghe fattispecie da questo Tribunale (sent. 09/06/2016 n. 5763). Devono pertanto ritenersi riconducibili in tale ambito, purché si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, tutti quei rapporti (anche di natura giornalistica) aventi ad oggetto prestazioni di "facere" riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo relativamente ai quali sono ravvisabili i seguenti tre requisiti: la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente; la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore; la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale (cfr. ad es. Cass. n.5698 del 19/04/2002 e Cass. n. 3485 del 09/03/2001). (...) Risulta evidente (...) come l'attività giornalistica del suddetto collaboratore fosse stata resa in modo personale (e cioè esclusivamente avvalendosi della propria attività lavorativa), continuativo e con assoggettamento al potere di coordinamento e di direttiva della società opponente (elemento (...) che si manifestava nell'assoggettamento del suddetto giornalista, nella redazione dei pezzi commissionati, alle direttive ricevute a dimostrazione che la sua prestazione era coordinata con le esigenze quotidiane della redazione sia in termini di interesse del pezzo sia in termini di rigaggio). (...) non può attribuirsi rilievo decisivo né all'essere stato pattuito un compenso "a pezzo", né alla possibilità per il collaboratore di rifiutare singoli incarichi, circostanza quest'ultima che, nell'ambito di un rapporto di lavoro di natura autonoma (quale risulta indiscutibilmente essere il rapporto oggetto di controversia) non è idonea di per sé a far venir meno l'assoggettamento al potere di direttiva e di coordinamento proprio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Trattasi infatti di prestazione che si caratterizza per l'iniziativa autonoma e che non richiede necessariamente l'impulso redazionale (caratteristica quest'ultima propria invece del diverso rapporto di lavoro dipendente, in tal senso le condivisibili considerazioni di Trib. Roma n. 10604 del 2/10/2013 in atti). Del tutto irrilevante (...) l'asserita (...) possibilità di collaborare con altri committenti non essendo richiesto il vincolo di esclusività nel tipo di rapporti in esame"*.

Quanto all'asserita natura non giornalistica delle prestazioni svolte da [REDAZIONE] (essendo lo stesso fotografo, solo "occasionalmente iscritto all'Albo dei giornalisti Pubblicisti"), INPGI ha allegato sub doc. 26 la sua domanda di iscrizione alla Gestione Separata INPGI autonomi; [REDAZIONE] ha dichiarato agli ispettori (doc. 8 d.i.): *"per i primi anni della mia attività ho versato contributi INPS gestione separata, poi dall'inizio del 2013 ho versato sempre e solo contributi INPGI ed ho abbandonato la gestione separata INPS"*; nelle fatture allegate al fascicolo monitorio (doc.13) sull'importo dichiarato è indicato il contributo integrativo pari al 2% INPGI corrisposto da SIE, come da art. 4 del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza per gli iscritti alla Gestione Separata INPGI, secondo cui: *1. Gli iscritti all'Istituto di cui all'art. 1, comma 1, con esclusione dei co.co.co., devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività giornalistica autonoma di libera professione e devono versarne all'Istituto il relativo ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. (...) 2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata nella misura del due per cento ed è riscossa direttamente dall'iscritto medesimo contestualmente al pagamento e previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale. (...)"*.



L'iscrizione del [REDACTED] all'Ordine dei giornalisti quale pubblicista ed il conseguente versamento della contribuzione all'INPGI calcolata sui compensi percepiti per l'attività per cui sussiste l'iscrizione all'Ordine comporta che incombe sul datore di lavoro la prova dell'illegittimo conseguimento dell'iscrizione all'albo professionale; controparte nulla deduce sul punto; il teste [REDACTED] ha confermato che *"nel periodo per cui è causa, il C [REDACTED] si occupava di realizzare servizi foto giornalistici in tutti i settori dell'attualità (cronaca bianca, nera, amministrativa e sport) nel territorio di Trento e dei comuni limitrofi"*); INPGI ha anche allegato sub doc. 28 documentazione di servizi foto-giornalistici dallo stesso effettuati estratti dal sito de L [REDACTED]

Quanto al [REDACTED], per il quale la pretesa contributiva dovrebbe essere circoscritta fino al 15.10.13, quando lo stesso ha compiuto 65 anni, osserva INPGI che l'art. 1, c. 7 del Regolamento di attuazione predetto prevede che *"i giornalisti che svolgono attività giornalistica, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, sono soggetti all'iscrizione all'Inpgi anche dopo aver maturato il 65° anno di età"*; gli ispettori INPGI - nel calcolo dei contributi - hanno considerato il Felicetti pensionato applicando dal 1.1.11 l'aliquota contributiva del 17% e non del 26% come per gli altri giornalisti, nel rispetto dell'art. 12, c. 3 del Regolamento per cui *"L'aliquota contributiva dovuta dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono così stabilite: (...) dal 1° gennaio 2011: 17%"*.

Quanto all'asserita illegittimità delle sanzioni applicate da INPGI va qui applicato il regime sanzionatorio ex art. 14 del citato Regolamento, che disciplina il caso di evasione o di omissione dei contributi dovuti alla Gestione Separata Inpgi dai committenti per i collaboratori co.co.co. (*"In caso di evasione o di omissione dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPGI dai committenti, trova applicazione nei loro confronti il medesimo regime sanzionatorio in vigore presso la gestione previdenziale sostitutiva dell'assicurazione Generale Obbligatoria"*), mentre le disposizioni richiamate da [REDACTED] riguardano il mancato pagamento dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi.

In ogni caso, secondo orientamento di legittimità consolidato (Cass. 21957/07, 8324/00, 2689/95), *"l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo ed è posto allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva e di risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione iuris et de iure, il danno cagionato all'Istituto assicuratore, sicché non è tenuta alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione od al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o di ridurre l'obbligo suindicato"*.

Nel caso in esame ricorre l'ipotesi di evasione, che si verifica in caso di inottemperanza anche ad uno degli obblighi di segnalazione del debito contributivo (cfr. Cass. 4808/05: *"la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del solo mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti d'istituto dell'Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione"*).

Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda va respinta, con integrale conferma del d.i. opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge.

P.Q.M.

- rigetta l'opposizione; conferma il D.I. impugnato; condanna l'opponente alle spese di lite, liquidate in euro 6.000,00, oltre accessori.

Roma, 25.11.19

Il Giudice

(Laura Bajardi)

11

